



La Segreteria Nazionale

www.siap-polizia.org

TUTELA LEGALE

In dirittura d'arrivo il provvedimento voluto dal Siap

E' in dirittura d'arrivo uno dei provvedimenti voluti dal Siap, contenuto nei numerosi documenti ufficiali – piattaforme rivendicative contrattuali e piattaforme programmatiche consegnate ai vertici delle Istituzioni del Paese -, potenziare gli strumenti assistenziali previsti in favore degli Ufficiali e Agenti di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria - appartenenti alle Forze di polizia ad ordinamento civile o militare - indagati o imputati per fatti inerenti al servizio, alla luce della peculiare attività espletata dagli stessi e, soprattutto, dei rischi insiti e connaturati alla funzione esercitata, preordinata alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Comincia infatti la discussione parlamentare dei provvedimenti del nuovo DDL Sicurezza che, tra gli altri, precedono le *“Disposizioni in materia di tutela legale per il personale delle Forze di polizia”*

Tra le principali novità:

- Agli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria, appartenenti alle forze di polizia ad ordinamento civile o militare, indagati o imputati per fatti inerenti al servizio, nonché al coniuge, al convivente di fatto e ai figli del dipendente deceduto, che intendono avvalersi di un libero professionista di fiducia, può essere corrisposta, a richiesta dell'interessato, compatibilmente con le disponibilità di bilancio dell'amministrazione di appartenenza, una somma, che, anche in modo frazionato, non può superare complessivamente **l'importo di euro 10.000,00 per ciascuna fase del procedimento**, per le spese legali ritenute congrue dall'avvocatura dello Stato, salvo rivalsa se al termine del procedimento viene accertata la responsabilità del dipendente a titolo di dolo;
- Non si procede alla rivalsa delle somme anticipate, qualora le indagini preliminari si siano concluse con un provvedimento di archiviazione, o sia stata emessa sentenza ai sensi dell'articolo 425 c.p.p. in sede di udienza preliminare o ai sensi dell'articolo 469 c.p.p. prima del dibattimento ovvero in caso di sentenza di proscioglimento emessa ai sensi degli articoli 129, 529, 530, commi 2 e 3, e 531 c.p.p., anche se intervenuta successivamente a sentenza o altro provvedimento che abbia escluso la responsabilità penale del dipendente, che per i fatti contestati in sede penale sia stata accertata la responsabilità **per grave negligenza** in sede disciplinare;

Seguiranno aggiornamenti.

Roma 24 giugno 2024